



## **Delibera n. 19489**

**Proroga del divieto temporaneo di vendite allo scoperto su azioni emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena spa (“BMPS”), ex articolo 23 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;

VISTO l'articolo 4-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 con riferimento, tra l'altro, ai titoli azionari;

VISTO l'articolo 12 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che impone alcune restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli;

VISTO l'articolo 23 del suddetto Regolamento UE n. 236/2012, che definisce il potere di adottare temporaneamente misure restrittive in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari in caso di una diminuzione significativa del prezzo;

VISTA la Delibera n. 19488 del 18 gennaio 2016, con la quale la Consob ha introdotto il divieto di effettuare vendite allo scoperto su azioni BMPS sul mercato MTA, ai sensi dell'art. 23 del suddetto Regolamento UE n. 236/2012, fino al termine della giornata di negoziazione del 19 gennaio 2016;

CONSIDERATO che la soglia rilevante per l'estensione delle misure restrittive adottate con la citata Delibera n. 19488 del 18 gennaio 2016 è pari al 5%;

CONSIDERATO che la variazione di prezzo dell'azione BMPS sul mercato MTA a chiusura della seduta di negoziazione del 19 gennaio 2016, rispetto alla chiusura del giorno precedente, è stata superiore al 5%;

RITENUTO che il contesto informativo non giustifichi la suddetta variazione di prezzo e che, pertanto, non si possono escludere fenomeni speculativi ribassisti;

**D E L I B E R A:**

1. Il termine di efficacia della Delibera n. 19488 del 18 gennaio 2016 è prorogato fino al termine della giornata di negoziazione del 21 gennaio 2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 2, del citato Regolamento.

La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob. Essa viene altresì trasmessa a Borsa Italiana e pubblicata sul Bollettino della Consob.

19 gennaio 2016

IL PRESIDENTE  
*Giuseppe Vegas*